

VERBALE D'ACCORDODELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLE
FUNZIONI LOCALIOGGETTO: **PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI SCIOPERO DEL PERSONALE E
CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DAGLI SCIOPERI**Nei giorni 29 NOVEMBRE 2024, 5 DICEMBRE 2024 e 9 DICEMBRE 2024 disgiuntamente le Parti:LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:**Presidente:**

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott.

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI

Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data 07/12/2024... e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data 23/12/2024..., dal giorno successivo è
esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI – Direttore Generale

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

CISL FP: Aldo LORENZON, Mario DE BONI, Elena
COMMAZZETTO**FEDIRETS:** Roberto DE NES, Giorgio BRUZZO, Gianluca
MARTIN, Filippo ZARO**UIL FPL:** Carlo FRATTIN, Roberto MENEGHELLO, Florio
MICHELIN**FP CGIL:** Marta CASARIN, Sara TOMMASINhanno sottoscritto il presente Verbale d'Accordo, relativo ad un protocollo d'intesa in materia di sciopero del
personale del S.S.N. ed ai prospetti dei contingenti di personale esonerato dagli scioperi per garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AZIENDA ULSS2 MARCA TREVIGIANA E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI TITOLARI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA AZIENDALE IN MATERIA DI SCIOPERO DEL PERSONALE DEL S.S.N.

Art. 1

Premessa e norme di rinvio

Le parti richiamano integralmente l'“**ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**” del 25 Settembre 2001, rinviando alle disposizioni ivi contenute e confermando l'impegno reciproco a rispettarle. L'Azienda ULSS2 in particolare si impegna a non impiegare il personale esonerato dagli scioperi ai fini dell'erogazione dei servizi minimi essenziali per l'effettuazione di altre prestazioni, ed individua le seguenti figure quali referenti delle OO.SS. per eventuali segnalazioni al riguardo:

- Servizi Professionali Tecnico Amministrativi e Servizi di Staff: il Direttore del Dipartimento Amministrativo Unico e in caso di sua assenza il Direttore Amministrativo.

Art. 2

Procedure per l'attuazione dello sciopero virtuale

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera e) del “**ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**” del 25/09/2001, l'azione di sciopero dei dirigenti può svolgersi con forme di “sciopero virtuale” che prevedano la regolare prestazione lavorativa e la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata destinata a finalità sociali indicate dall'organizzazione sindacale che indice l'azione di sciopero.

In caso di sciopero virtuale proclamato a livello aziendale, esso dovrà essere comunicato all'azienda ULSS2 e ai lavoratori con almeno 10 giorni di preavviso rispetto all'inizio dell'azione di sciopero e la/le organizzazione/i sindacale/i proclamante/i dovrà/anno indicare in modo univoco, per l'intera azione di sciopero, e se del caso congiuntamente, che le quote trattenute siano destinate ad un unico soggetto con finalità sociali di cui all'art. 3 comma 5 lettere a), b) e c) della Legge 244/2007 e successive modificazioni.

L'azienda ULSS2 si impegna ad accreditare al soggetto individuato dalla/e organizzazione/i sindacale/i proclamante/i tutte le trattenute correlate all'adesione all'azione collettiva di sciopero entro 30 giorni dal termine della medesima e ad informare l'utenza dello scopo sociale connesso attraverso gli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nel territorio di riferimento aziendale.

Lo sciopero virtuale a livello aziendale non può essere proclamato in corrispondenza o in sovrapposizione, anche parziale in termini di ore e/o giorni, con l'effettuazione di scioperi in forma tradizionale con relativa astensione dal lavoro.

L'adesione del lavoratore allo sciopero virtuale non produce alcuna sospensione della propria prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale funzionalità delle strutture aziendali in cui lavora e comporta la cessione, da parte del lavoratore aderente, del proprio credito retributivo verso l'azienda ULSS2, corrispondente all'intera durata dello sciopero stesso, a favore del soggetto individuato dalla/e organizzazione/i sindacale/i proclamante/i. Ai fini della determinazione del suddetto credito non si computano gli elementi di retribuzione differita, quali ad esempio ratei di mensilità aggiuntive o TFR/TFS.

I lavoratori che intendono aderire allo sciopero virtuale devono darne comunicazione alla UOC Gestione risorse umane-Ufficio adempimenti retributivi tassativamente entro il quinto giorno precedente la data di inizio dell'azione di sciopero virtuale, in forma scritta tramite il protocollo aziendale (mediante E-mail a: protocollo@aulss2.veneto.it).

L'Ufficio relazioni sindacali trasmetterà alla/e organizzazione/i sindacale/i proclamante/i i dati relativi a numero di aderenti allo sciopero virtuale ed importo complessivo delle trattenute accantonate.

Ferme restando integralmente le disposizioni del “**ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**” del 25/09/2001, l'adesione allo sciopero virtuale comporta l'accettazione, da parte del lavoratore aderente, di tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 3**Sciopero dei dipendenti con prestazione lavorativa a distanza**

I dipendenti con prestazione lavorativa a distanza in modalità agile, conservano i medesimi diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, inclusi i diritti sindacali.

Riguardo al personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, dovendosi individuarlo in occasione di ogni sciopero di norma con criteri di rotazione, esso deve essere individuato anche tra i dipendenti con prestazione lavorativa a distanza in modalità agile.

Qualora la prestazione indispensabile per la quale il dipendente sia stato esonerato dallo sciopero non sia remotizzabile, il dipendente deve obbligatoriamente recarsi sul posto di lavoro in azienda per eseguirla. Analogamente al richiamo in sede per sopravvenute esigenze di servizio, tale rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro a distanza non fruite.

I dipendenti con prestazione lavorativa in modalità agile (stante la sua natura di prestazione lavorativa organizzata per fasi, cicli ed obiettivi senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro che non consente di rilevare l'adesione ad uno sciopero se non per espressa comunicazione di adesione da parte del dipendente stesso) che aderiscono ad una azione di sciopero devono comunicarla all'Azienda ULSS2 mediante il portale "Angolo del Dipendente" nella intranet aziendale entro le ore 12 della giornata di sciopero, ai fini delle procedure di rilevazione obbligatorie in capo all'azienda.

Art. 4**Modalità di adeguamento dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero alle variazioni temporanee e permanenti dei reparti/uffici eroganti i servizi minimi essenziali**

Stanti la complessità e durata della procedura necessaria all'adozione e revisione del Regolamento aziendale in materia di sciopero del personale, da effettuarsi sulla base di protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, la oggettiva variabilità nel tempo, sia temporanea sia permanente, delle modalità di erogazione dei servizi e/o dell'articolazione degli uffici, e la necessità per l'Azienda ULSS2 e per i dipendenti di conoscere costantemente ed anticipatamente rispetto alle proclamazioni delle azioni di sciopero la consistenza dei contingenti di personale esonerato, l'Azienda ULSS2 e le organizzazioni sindacali concordano sulla necessità di individuare preventive modalità di adeguamento dei contingenti.

In caso di variazioni temporanee (per esigenze organizzative, per cause di forza maggiore, ecc.) negli uffici eroganti servizi minimi essenziali, fatte salve eventuali specifiche disposizioni emanate da organi dello Stato, CGSSE, ARAN, ecc., l'Azienda ULSS2 procederà a riparametrare i contingenti di personale esonerato mantenendo inalterato il rapporto numerico concordato nel presente protocollo d'intesa tra personale esonerato e servizio minimo essenziale erogato dandone tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo d'intesa, anche riguardo al periodo di durata della variazione temporanea, certa o presunta.

In caso di variazioni permanenti negli uffici eroganti servizi minimi essenziali (ad esempio, per creazioni, accorpamenti, suddivisioni, riarticolazioni, trasferimenti di ubicazione, cessioni, esternalizzazioni di attività e/o servizi) l'Azienda ULSS2 convocherà le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo d'intesa per l'adeguamento permanente dei contingenti di personale esonerato degli uffici coinvolti, fermo tutto il resto del Regolamento aziendale, del presente protocollo d'intesa e dei restanti contingenti di personale.

Art. 5**Eventuali turni di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio e della fine dell'azione di sciopero**

L'art. 31 del CCNL 10 febbraio 2004 per la dirigenza SPTA dispone che le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore a un'ora solo per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa e pertanto gli scioperi proclamati come "sciopero per l'intera giornata del...", "sciopero di 24 ore nella giornata del...", "sciopero dalle 00.00 alle 24.00 del ..." e simili comportano la trattenuta dell'intera giornata di retribuzione; l'art. 13 del CCNL 17 dicembre 2020 per la dirigenza PTA dispone la presenza giornaliera, mentre l'art. 53 del successivo CCNL 16 luglio 2024 prevede che i dirigenti PTA possano essere tenuti al servizio di pronta disponibilità nei periodi notturni e festivi secondo le procedure ivi disciplinate.

Pertanto qualora i protocolli d'intesa sottoscritti in sede decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative prevedessero contingenti di dirigenti PTA esonerati dagli scioperi tenuti ad effettuare anche turni di pronta disponibilità in giorni di sciopero proclamati come "sciopero per l'intera/e giornata/e del...", "sciopero di 24/48 ore nella/e giornata/e del...", "sciopero dalle 00.00 alle 24.00 del/i ..." e simili, l'assenza per sciopero è per l'intero turno di pronta disponibilità se interamente ricadente nel periodo di astensione

lavorativa; per quanto riguarda gli eventuali turni di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio e della fine dell'azione di sciopero, in caso di mancanza nella proclamazione dello sciopero di precise indicazioni al riguardo tipo "compreso il turno smontante", "compreso il turno a cavallo tra il giorno ... e il giorno ..." e simili le parti convengono che il turno di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio dell'azione di sciopero va portato a termine, mentre il turno di pronta disponibilità a cavallo della fine dell'azione di sciopero va considerato interamente all'interno del periodo di astensione lavorativa.

Le parti precisano altresì che eventuali scioperi proclamati come "sciopero dalle 00.00 alle 23.59 del...", "sciopero dalle 00.01 alle 24.00 del ..." e simili o di durata ancora minore rientrano nella casistica degli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa di cui all'articolo 31 del CCNL 10 febbraio 2004 sopra citato e pertanto in tali casi nei turni di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio e della fine dell'azione di sciopero l'adesione avrà luogo solo per la parte di turno di pronta disponibilità inclusa nel periodo di astensione lavorativa e le trattenute delle integrazioni della retribuzione di risultato di cui al comma 6 dell'art. 53 del CCNL 16 luglio 2024 sopra citato avverranno secondo il combinato disposto di detti articoli.

Art. 6

Sciopero e corsi obbligatori

Le parti concordano che nel caso l'effettuazione di un corso di aggiornamento obbligatorio considerato a tutti gli effetti orario di lavoro coincida con uno sciopero, il corso stesso verrà sospeso e recuperato in altra data.

Art. 2

PROSPETTI DEI CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DAGLI SCIOPERI

Le parti concordano sui contingenti di personale esonerato dagli scioperi per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili come riportati nel prospetto allegato al presente verbale d'accordo e convengono che siano operativi fin dalla data di sottoscrizione del presente verbale d'accordo.

I Dirigenti PTA esonerati dagli scioperi assicurano la propria operatività, anche in modalità remota, in base al normale espletamento dell'orario di lavoro, assicurando le attività gestionali o professionali di competenza delle strutture di afferenza in ragione dell'incarico ricoperto. A prescindere dal caso di sciopero, i contingenti di cui al presente articolo devono ritenersi riferiti anche alle attività svolte nei giorni festivi, ove previste.

Art. 3

NORME FINALI E DI RINVIO

Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques e l'art. 48, comma 3 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente Verbale d'Accordo verrà sottoposto al Collegio Sindacale per il parere di competenza.

PIANO SCIOPERO AZIENDA ULSS2 - DIRIGENZA PTA SERVIZI PROFESSIONALI-TECNICI-AMMINISTRATIVI E DI STAFF

UOC	PIANO SCIOPERO (R: Pronta Disponibilità)		NOTE
	Giornaliero	Notte	
UOC Gestione Risorse Umane	1		per garantire le attività connesse all'erogazione degli emolumenti retributivi, assegni e indennità, versamenti previdenziali, erariali e per conto terzi nonché gli adempimenti fiscali in coincidenza con le scadenze di legge
UOC Sistemi Informativi	1		per garantire le attività connesse alla funzionalità delle reti dei sistemi informatici per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali
UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	1		per garantire le attività connesse alla fornitura di servizi essenziali di supporto per la gestione e l'erogazione delle attività sanitarie e socio sanitarie quali guardiania e portierato, pulizie e sanificazione, trasporti di materiali biologico, CUP, riscossione ticket, ecc.
UOC Affari Generali e Legali	1		per garantire le attività necessarie ad assicurare il funzionamento operativo della Direzione aziendale
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	1		per garantire le attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, ecc.) necessari per assicurare i servizi pubblici essenziali e per la vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

VERBALE D'ACCORDO

DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLE
FUNZIONI LOCALI

OGGETTO: **PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI SCIOPERO DEL PERSONALE E
CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DAGLI SCIOPERI**

Nei giorni 29 NOVEMBRE 2024, 5 DICEMBRE 2024 e 9 DICEMBRE 2024..... disgiuntamente le Parti:

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:**

Presidente:

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:

Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

.....

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

.....

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott.

.....

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

.....

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI

Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data, dal giorno successivo è
esecutivo.

dott. Francesco BENAZZI – Direttore Generale

.....

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

CISL FP: Aldo LORENZON, Mario DE BONI, Elena
COMMAZZETTO

.....

FEDIRETS: Roberto DE NES, Giorgio BRUZZO, Gianluca
MARTIN, Filippo ZARO

.....

UIL FPL: Carlo FRATTIN, Roberto MENEGHELLO, Florio
MICHIELIN

.....

FP CGIL: Maria CASARIN, Sara TOMMASIN

.....

hanno sottoscritto il presente Verbale d'Accordo, relativo ad un protocollo d'intesa in materia di sciopero del
personale del S.S.N. ed ai prospetti dei contingenti di personale esonerato dagli scioperi per garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili.

Art. 1**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AZIENDA ULSS2 MARCA TREVIGIANA E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI TITOLARI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA AZIENDALE IN MATERIA DI SCIOPERO DEL PERSONALE DEL S.S.N.****Art. 1****Premessa e norme di rinvio**

Le parti richiamano integralmente l'“**ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**” del 25 Settembre 2001, rinviando alle disposizioni ivi contenute e confermando l'impegno reciproco a rispettarle. L'Azienda ULSS2 in particolare si impegna a non impiegare il personale esonerato dagli scioperi ai fini dell'erogazione dei servizi minimi essenziali per l'effettuazione di altre prestazioni, ed individua le seguenti figure quali referenti delle OO.SS. per eventuali segnalazioni al riguardo:

- Servizi Professionali Tecnico Amministrativi e Servizi di Staff: il Direttore del Dipartimento Amministrativo Unico e in caso di sua assenza il Direttore Amministrativo.

Art. 2**Procedure per l'attuazione dello sciopero virtuale**

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera e) del “**ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**” del 25/09/2001, l'azione di sciopero dei dirigenti può svolgersi con forme di “sciopero virtuale” che prevedano la regolare prestazione lavorativa e la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata destinata a finalità sociali indicate dall'organizzazione sindacale che indice l'azione di sciopero.

In caso di sciopero virtuale proclamato a livello aziendale, esso dovrà essere comunicato all'azienda ULSS2 e ai lavoratori con almeno 10 giorni di preavviso rispetto all'inizio dell'azione di sciopero e la/le organizzazione/i sindacale/i proclamante/i dovrà/anno indicare in modo univoco, per l'intera azione di sciopero, e se del caso congiuntamente, che le quote trattenute siano destinate ad un unico soggetto con finalità sociali di cui all'art. 3 comma 5 lettere a), b) e c) della Legge 244/2007 e successive modificazioni.

L'azienda ULSS2 si impegna ad accreditare al soggetto individuato dalla/e organizzazione/i sindacale/i proclamante/i tutte le trattenute correlate all'adesione all'azione collettiva di sciopero entro 30 giorni dal termine della medesima e ad informare l'utenza dello scopo sociale connesso attraverso gli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nel territorio di riferimento aziendale.

Lo sciopero virtuale a livello aziendale non può essere proclamato in corrispondenza o in sovrapposizione, anche parziale in termini di ore e/o giorni, con l'effettuazione di scioperi in forma tradizionale con relativa astensione dal lavoro.

L'adesione del lavoratore allo sciopero virtuale non produce alcuna sospensione della propria prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale funzionalità delle strutture aziendali in cui lavora e comporta la cessione, da parte del lavoratore aderente, del proprio credito retributivo verso l'azienda ULSS2, corrispondente all'intera durata dello sciopero stesso, a favore del soggetto individuato dalla/e organizzazione/i sindacale/i proclamante/i. Ai fini della determinazione del suddetto credito non si computano gli elementi di retribuzione differita, quali ad esempio ratei di mensilità aggiuntive o TFR/TFS.

I lavoratori che intendono aderire allo sciopero virtuale devono darne comunicazione alla UOC Gestione risorse umane-Ufficio adempimenti retributivi tassativamente entro il quinto giorno precedente la data di inizio dell'azione di sciopero virtuale, in forma scritta tramite il protocollo aziendale (mediante E-mail a: protocollo@aulss2.veneto.it).

L'Ufficio relazioni sindacali trasmetterà alla/e organizzazione/i sindacale/i proclamante/i i dati relativi a numero di aderenti allo sciopero virtuale ed importo complessivo delle trattenute accantonate.

Ferre restando integralmente le disposizioni del “**ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**” del 25/09/2001, l'adesione allo sciopero virtuale comporta l'accettazione, da parte del lavoratore aderente, di tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 3**Sciopero dei dipendenti con prestazione lavorativa a distanza**

I dipendenti con prestazione lavorativa a distanza in modalità agile, conservano i medesimi diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, inclusi i diritti sindacali.

Riguardo al personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, dovendosi individuarlo in occasione di ogni sciopero di norma con criteri di rotazione, esso deve essere individuato anche tra i dipendenti con prestazione lavorativa a distanza in modalità agile.

Qualora la prestazione indispensabile per la quale il dipendente sia stato esonerato dallo sciopero non sia remotizzabile, il dipendente deve obbligatoriamente recarsi sul posto di lavoro in azienda per eseguirla. Analogamente al richiamo in sede per sopravvenute esigenze di servizio, tale rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro a distanza non fruite.

I dipendenti con prestazione lavorativa in modalità agile (stante la sua natura di prestazione lavorativa organizzata per fasi, cicli ed obiettivi senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro che non consente di rilevare l'adesione ad uno sciopero se non per espressa comunicazione di adesione da parte del dipendente stesso) che aderiscono ad una azione di sciopero devono comunicarla all'Azienda ULSS2 mediante il portale "Angolo del Dipendente" nella intranet aziendale entro le ore 12 della giornata di sciopero, ai fini delle procedure di rilevazione obbligatorie in capo all'azienda.

Art. 4**Modalità di adeguamento dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero alle variazioni temporanee e permanenti dei reparti/uffici eroganti i servizi minimi essenziali**

Stanti la complessità e durata della procedura necessaria all'adozione e revisione del Regolamento aziendale in materia di sciopero del personale, da effettuarsi sulla base di protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, la oggettiva variabilità nel tempo, sia temporanea sia permanente, delle modalità di erogazione dei servizi e/o dell'articolazione degli uffici, e la necessità per l'Azienda ULSS2 e per i dipendenti di conoscere costantemente ed anticipatamente rispetto alle proclamazioni delle azioni di sciopero la consistenza dei contingenti di personale esonerato, l'Azienda ULSS2 e le organizzazioni sindacali concordano sulla necessità di individuare preventive modalità di adeguamento dei contingenti.

In caso di variazioni temporanee (per esigenze organizzative, per cause di forza maggiore, ecc.) negli uffici eroganti servizi minimi essenziali, fatte salve eventuali specifiche disposizioni emanate da organi dello Stato, CGSSE, ARAN, ecc., l'Azienda ULSS2 procederà a riparametrare i contingenti di personale esonerato mantenendo inalterato il rapporto numerico concordato nel presente protocollo d'intesa tra personale esonerato e servizio minimo essenziale erogato dandone tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo d'intesa, anche riguardo al periodo di durata della variazione temporanea, certa o presunta.

In caso di variazioni permanenti negli uffici eroganti servizi minimi essenziali (ad esempio, per creazioni, accorpamenti, suddivisioni, riarticolazioni, trasferimenti di ubicazione, cessioni, esternalizzazioni di attività e/o servizi) l'Azienda ULSS2 convocherà le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo d'intesa per l'adeguamento permanente dei contingenti di personale esonerato degli uffici coinvolti, fermo tutto il resto del Regolamento aziendale, del presente protocollo d'intesa e dei restanti contingenti di personale.

Art. 5**Eventuali turni di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio e della fine dell'azione di sciopero**

L'art. 31 del CCNL 10 febbraio 2004 per la dirigenza SPTA dispone che le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore a un'ora solo per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa e pertanto gli scioperi proclamati come "sciopero per l'intera giornata del...", "sciopero di 24 ore nella giornata del...", "sciopero dalle 00.00 alle 24.00 del ..." e simili comportano la trattenuta dell'intera giornata di retribuzione; l'art. 13 del CCNL 17 dicembre 2020 per la dirigenza PTA dispone la presenza giornaliera, mentre l'art. 53 del successivo CCNL 16 luglio 2024 prevede che i dirigenti PTA possano essere tenuti al servizio di pronta disponibilità nei periodi notturni e festivi secondo le procedure ivi disciplinate.

Pertanto qualora i protocolli d'intesa sottoscritti in sede decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative prevedessero contingenti di dirigenti PTA esonerati dagli scioperi tenuti ad effettuare anche turni di pronta disponibilità in giorni di sciopero proclamati come "sciopero per l'intera/e giornata/e del...", "sciopero di 24/48 ore nella/e giornata/e del...", "sciopero dalle 00.00 alle 24.00 del/i ..." e simili, l'assenza

per sciopero è per l'intero turno di pronta disponibilità se interamente ricadente nel periodo di astensione lavorativa; per quanto riguarda gli eventuali turni di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio e della fine dell'azione di sciopero, in caso di mancanza nella proclamazione dello sciopero di precise indicazioni al riguardo tipo "compreso il turno smontante", "compreso il turno a cavallo tra il giorno ... e il giorno ..." e simili le parti convengono che il turno di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio dell'azione di sciopero va portato a termine, mentre il turno di pronta disponibilità a cavallo della fine dell'azione di sciopero va considerato interamente all'interno del periodo di astensione lavorativa.

Le parti precisano altresì che eventuali scioperi proclamati come "sciopero dalle 00.00 alle 23.59 del...", "sciopero dalle 00.01 alle 24.00 del ..." e simili o di durata ancora minore rientrano nella casistica degli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa di cui all'articolo 31 del CCNL 10 febbraio 2004 sopra citato e pertanto in tali casi nei turni di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio e della fine dell'azione di sciopero l'adesione avrà luogo solo per la parte di turno di pronta disponibilità inclusa nel periodo di astensione lavorativa e le trattenute delle integrazioni della retribuzione di risultato di cui al comma 6 dell'art. 53 del CCNL 16 luglio 2024 sopra citato avverranno secondo il combinato disposto di detti articoli.

Art. 6

Sciopero e corsi obbligatori

Le parti concordano che nel caso l'effettuazione di un corso di aggiornamento obbligatorio considerato a tutti gli effetti orario di lavoro coincida con uno sciopero, il corso stesso verrà sospeso e recuperato in altra data.

Art. 2

PROSPETTI DEI CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DAGLI SCIOPERI

Le parti concordano sui contingenti di personale esonerato dagli scioperi per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili come riportati nel prospetto allegato al presente verbale d'accordo e convengono che siano operativi fin dalla data di sottoscrizione del presente verbale d'accordo.

I Dirigenti PTA esonerati dagli scioperi assicurano la propria operatività, anche in modalità remota, in base al normale espletamento dell'orario di lavoro, assicurando le attività gestionali o professionali di competenza delle strutture di afferenza in ragione dell'incarico ricoperto. A prescindere dal caso di sciopero, i contingenti di cui al presente articolo devono ritenersi riferiti anche alle attività svolte nei giorni festivi, ove previste.

Art. 3

NORME FINALI E DI RINVIO

Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques e l'art. 48, comma 3 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente Verbale d'Accordo verrà sottoposto al Collegio Sindacale per il parere di competenza.



PIANO SCIOPERO AZIENDA ULSS2 - DIRIGENZA PTA SERVIZI PROFESSIONALI-TECNICI-AMMINISTRATIVI E DI STAFF

UOC	PIANO SCIOPERO (R: Pronta Disponibilità)		NOTE
	Giornaliero	Notte	
UOC Gestione Risorse Umane	1		per garantire le attività connesse all'erogazione degli emolumenti retributivi, assegni e indennità, versamenti previdenziali, erariali e per conto terzi nonché gli adempimenti fiscali in coincidenza con le scadenze di legge
UOC Sistemi Informativi	1		per garantire le attività connesse alla funzionalità delle reti dei sistemi informatici per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali
UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	1		per garantire le attività connesse alla fornitura di servizi essenziali di supporto per la gestione e l'erogazione delle attività sanitarie e socio sanitarie quali guardiania e portierato, pulizie e sanificazione, trasporti di materiali biologico, CUP, riscossione ticket, ecc.
UOC Affari Generali e Legali	1		per garantire le attività necessarie ad assicurare il funzionamento operativo della Direzione aziendale
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	1		per garantire le attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, ecc.) necessari per assicurare i servizi pubblici essenziali e per la vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

VERBALE D'ACCORDO

DELLE DELEGAZIONI TRATTANTI PER IL PERSONALE DIRIGENZIALE DELL'AREA DELLE
FUNZIONI LOCALI

**OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI SCIOPERO DEL PERSONALE E
CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DAGLI SCIOPERI**

Nei giorni 29 NOVEMBRE 2024, 5 DICEMBRE 2024 e 9 DICEMBRE 2024 disgiuntamente le Parti:

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 2:**

Presidente:

Direttore Generale

dott. Francesco BENAZZI

Componenti:

Direttore Amministrativo (e Presidente nel caso di
assenza del Direttore Generale)

dott.ssa Patrizia MANGIONE

Direttore Sanitario

dott. Stefano FORMENTINI

Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

dott.

Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane

dott. Filippo SPAMPINATO

Sono inoltre presenti, per la parte pubblica:

U.O.C. Gestione Risorse Umane:

dott. Stefano PIMPOLARI

**Il verbale è stato trasmesso al Collegio Sindacale in
data e viene sottoscritto dal Direttore
Generale in data, dal giorno successivo è
esecutivo.**

dott. Francesco BENAZZI – Direttore Generale

LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE:

CISL FP: Aldo LORENZON, Mario DE BONI, Elena
COMMAZZETTO

FEDIRETS: Roberto DE NES, Giorgio BRUZZO, Gianluca
MARTIN, Filippo ZARO

UIL FPL: Carlo FRATTIN, Roberto MENEGHELLO, Florio
MICHELIN

FP CGIL: Marta CASARIN, Sara TOMMASIN

hanno sottoscritto il presente Verbale d'Accordo, relativo ad un protocollo d'intesa in materia di sciopero del
personale del S.S.N. ed ai prospetti dei contingenti di personale esonerato dagli scioperi per garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili.

Art. 1**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AZIENDA ULSS2 MARCA TREVIGIANA E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI TITOLARI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA AZIENDALE IN MATERIA DI SCIOPERO DEL PERSONALE DEL S.S.N.****Art. 1****Premessa e norme di rinvio**

Le parti richiamano integralmente l'“**ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**” del 25 Settembre 2001, rinviando alle disposizioni ivi contenute e confermando l'impegno reciproco a rispettarle. L'Azienda ULSS2 in particolare si impegna a non impiegare il personale esonerato dagli scioperi ai fini dell'erogazione dei servizi minimi essenziali per l'effettuazione di altre prestazioni, ed individua le seguenti figure quali referenti delle OO.SS. per eventuali segnalazioni al riguardo:

- Servizi Professionali Tecnico Amministrativi e Servizi di Staff: il Direttore del Dipartimento Amministrativo Unico e in caso di sua assenza il Direttore Amministrativo.

Art. 2**Procedure per l'attuazione dello sciopero virtuale**

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera e) del “**ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**” del 25/09/2001, l'azione di sciopero dei dirigenti può svolgersi con forme di “sciopero virtuale” che prevedano la regolare prestazione lavorativa e la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata destinata a finalità sociali indicate dall'organizzazione sindacale che indice l'azione di sciopero.

In caso di sciopero virtuale proclamato a livello aziendale, esso dovrà essere comunicato all'azienda ULSS2 e ai lavoratori con almeno 10 giorni di preavviso rispetto all'inizio dell'azione di sciopero e la/e organizzazione/i sindacale/i proclamante/i dovrà/anno indicare in modo univoco, per l'intera azione di sciopero, e se del caso congiuntamente, che le quote trattenute siano destinate ad un unico soggetto con finalità sociali di cui all'art. 3 comma 5 lettere a), b) e c) della Legge 244/2007 e successive modificazioni. L'azienda ULSS2 si impegna ad accreditare al soggetto individuato dalla/e organizzazione/i sindacale/i proclamante/i tutte le trattenute correlate all'adesione all'azione collettiva di sciopero entro 30 giorni dal termine della medesima e ad informare l'utenza dello scopo sociale connesso attraverso gli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nel territorio di riferimento aziendale.

Lo sciopero virtuale a livello aziendale non può essere proclamato in corrispondenza o in sovrapposizione, anche parziale in termini di ore e/o giorni, con l'effettuazione di scioperi in forma tradizionale con relativa astensione dal lavoro.

L'adesione del lavoratore allo sciopero virtuale non produce alcuna sospensione della propria prestazione lavorativa né alcun pregiudizio alla normale funzionalità delle strutture aziendali in cui lavora e comporta la cessione, da parte del lavoratore aderente, del proprio credito retributivo verso l'azienda ULSS2, corrispondente all'intera durata dello sciopero stesso, a favore del soggetto individuato dalla/e organizzazione/i sindacale/i proclamante/i. Ai fini della determinazione del suddetto credito non si computano gli elementi di retribuzione differita, quali ad esempio ratei di mensilità aggiuntive o TFR/TFS.

I lavoratori che intendono aderire allo sciopero virtuale devono darne comunicazione alla UOC Gestione risorse umane-Ufficio adempimenti retributivi tassativamente entro il quinto giorno precedente la data di inizio dell'azione di sciopero virtuale, in forma scritta tramite il protocollo aziendale (mediante E-mail a: protocollo@aulss2.veneto.it).

L'Ufficio relazioni sindacali trasmetterà alla/e organizzazione/i sindacale/i proclamante/i i dati relativi a numero di aderenti allo sciopero virtuale ed importo complessivo delle trattenute accantonate.

Ferme restando integralmente le disposizioni del “**ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DELL'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**” del 25/09/2001, l'adesione allo sciopero virtuale comporta l'accettazione, da parte del lavoratore aderente, di tutti gli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 3**Sciopero dei dipendenti con prestazione lavorativa a distanza**

I dipendenti con prestazione lavorativa a distanza in modalità agile, conservano i medesimi diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, inclusi i diritti sindacali.

Riguardo al personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, dovendosi individuarlo in occasione di ogni sciopero di norma con criteri di rotazione, esso deve essere individuato anche tra i dipendenti con prestazione lavorativa a distanza in modalità agile.

Qualora la prestazione indispensabile per la quale il dipendente sia stato esonerato dallo sciopero non sia remotizzabile, il dipendente deve obbligatoriamente recarsi sul posto di lavoro in azienda per eseguirla. Analogamente al richiamo in sede per sopravvenute esigenze di servizio, tale rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro a distanza non fruite.

I dipendenti con prestazione lavorativa in modalità agile (stante la sua natura di prestazione lavorativa organizzata per fasi, cicli ed obiettivi senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro che non consente di rilevare l'adesione ad uno sciopero se non per espressa comunicazione di adesione da parte del dipendente stesso) che aderiscono ad una azione di sciopero devono comunicarla all'Azienda ULSS2 mediante il portale "Angolo del Dipendente" nella intranet aziendale entro le ore 12 della giornata di sciopero, ai fini delle procedure di rilevazione obbligatorie in capo all'azienda.

Art. 4**Modalità di adeguamento dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero alle variazioni temporanee e permanenti dei reparti/uffici eroganti i servizi minimi essenziali**

Stanti la complessità e durata della procedura necessaria all'adozione e revisione del Regolamento aziendale in materia di sciopero del personale, da effettuarsi sulla base di protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, la oggettiva variabilità nel tempo, sia temporanea sia permanente, delle modalità di erogazione dei servizi e/o dell'articolazione degli uffici, e la necessità per l'Azienda ULSS2 e per i dipendenti di conoscere costantemente ed anticipatamente rispetto alle proclamazioni delle azioni di sciopero la consistenza dei contingenti di personale esonerato, l'Azienda ULSS2 e le organizzazioni sindacali concordano sulla necessità di individuare preventive modalità di adeguamento dei contingenti.

In caso di variazioni temporanee (per esigenze organizzative, per cause di forza maggiore, ecc.) negli uffici eroganti servizi minimi essenziali, fatte salve eventuali specifiche disposizioni emanate da organi dello Stato, CGSSE, ARAN, ecc., l'Azienda ULSS2 procederà a riparametrare i contingenti di personale esonerato mantenendo inalterato il rapporto numerico concordato nel presente protocollo d'intesa tra personale esonerato e servizio minimo essenziale erogato dandone tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo d'intesa, anche riguardo al periodo di durata della variazione temporanea, certa o presunta.

In caso di variazioni permanenti negli uffici eroganti servizi minimi essenziali (ad esempio, per creazioni, accorpamenti, suddivisioni, riarticolazioni, trasferimenti di ubicazione, cessioni, esternalizzazioni di attività e/o servizi) l'Azienda ULSS2 convocherà le organizzazioni sindacali firmatarie del presente protocollo d'intesa per l'adeguamento permanente dei contingenti di personale esonerato degli uffici coinvolti, fermo tutto il resto del Regolamento aziendale, del presente protocollo d'intesa e dei restanti contingenti di personale.

Art. 5**Eventuali turni di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio e della fine dell'azione di sciopero**

L'art. 31 del CCNL 10 febbraio 2004 per la dirigenza SPTA dispone che le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore a un'ora solo per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa e pertanto gli scioperi proclamati come "sciopero per l'intera giornata del...", "sciopero di 24 ore nella giornata del...", "sciopero dalle 00.00 alle 24.00 del ..." e simili comportano la trattenuta dell'intera giornata di retribuzione; l'art. 13 del CCNL 17 dicembre 2020 per la dirigenza PTA dispone la presenza giornaliera, mentre l'art. 53 del successivo CCNL 16 luglio 2024 prevede che i dirigenti PTA possano essere tenuti al servizio di pronta disponibilità nei periodi notturni e festivi secondo le procedure ivi disciplinate.

Pertanto qualora i protocolli d'intesa sottoscritti in sede decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative prevedessero contingenti di dirigenti PTA esonerati dagli scioperi tenuti ad effettuare anche turni di pronta disponibilità in giorni di sciopero proclamati come "sciopero per l'intera/e giornata/e del...", "sciopero di 24/48 ore nella/e giornata/e del...", "sciopero dalle 00.00 alle 24.00 del/i ..." e simili, l'assenza

per sciopero è per l'intero turno di pronta disponibilità se interamente ricadente nel periodo di astensione lavorativa; per quanto riguarda gli eventuali turni di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio e della fine dell'azione di sciopero, in caso di mancanza nella proclamazione dello sciopero di precise indicazioni al riguardo tipo "compreso il turno smontante", "compreso il turno a cavallo tra il giorno ... e il giorno ..." e simili le parti convengono che il turno di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio dell'azione di sciopero va portato a termine, mentre il turno di pronta disponibilità a cavallo della fine dell'azione di sciopero va considerato interamente all'interno del periodo di astensione lavorativa.

Le parti precisano altresì che eventuali scioperi proclamati come "sciopero dalle 00.00 alle 23.59 del...", "sciopero dalle 00.01 alle 24.00 del ..." e simili o di durata ancora minore rientrano nella casistica degli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa di cui all'articolo 31 del CCNL 10 febbraio 2004 sopra citato e pertanto in tali casi nei turni di pronta disponibilità a cavallo dell'inizio e della fine dell'azione di sciopero l'adesione avrà luogo solo per la parte di turno di pronta disponibilità inclusa nel periodo di astensione lavorativa e le trattenute delle integrazioni della retribuzione di risultato di cui al comma 6 dell'art. 53 del CCNL 16 luglio 2024 sopra citato avverranno secondo il combinato disposto di detti articoli.

Art. 6

Sciopero e corsi obbligatori

Le parti concordano che nel caso l'effettuazione di un corso di aggiornamento obbligatorio considerato a tutti gli effetti orario di lavoro coincida con uno sciopero, il corso stesso verrà sospeso e recuperato in altra data.

Art. 2

PROSPETTI DEI CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DAGLI SCIOPERI

Le parti concordano sui contingenti di personale esonerato dagli scioperi per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili come riportati nel prospetto allegato al presente verbale d'accordo e convengono che siano operativi fin dalla data di sottoscrizione del presente verbale d'accordo.

I Dirigenti PTA esonerati dagli scioperi assicurano la propria operatività, anche in modalità remota, in base al normale espletamento dell'orario di lavoro, assicurando le attività gestionali o professionali di competenza delle strutture di afferenza in ragione dell'incarico ricoperto. A prescindere dal caso di sciopero, i contingenti di cui al presente articolo devono ritenersi riferiti anche alle attività svolte nei giorni festivi, ove previste.

Art. 3

NORME FINALI E DI RINVIO

Per le materie oggetto di contrattazione si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale. Si richiamano sul punto l'art. 40, comma 3-quinques e l'art. 48, comma 3 del citato d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente Verbale d'Accordo verrà sottoposto al Collegio Sindacale per il parere di competenza.



**PIANO SCIOPERO AZIENDA ULSS2 - DIRIGENZA PTA
SERVIZI PROFESSIONALI-TECNICI-AMMINISTRATIVI E DI STAFF**

UOC	PIANO SCIOPERO (R. Pronta Disponibilità)		NOTE
	Giornaliero	Notte	
UOC Gestione Risorse Umane	1		per garantire le attività connesse all'erogazione degli emolumenti retributivi, assegni e indennità, versamenti previdenziali, erariali e per conto terzi nonché gli adempimenti fiscali in coincidenza con le scadenze di legge
UOC Sistemi Informativi	1		per garantire le attività connesse alla funzionalità delle reti dei sistemi informatici per l'erogazione dei servizi pubblici essenziali
UOC Direzione Amministrativa di Ospedale	1		per garantire le attività connesse alla fornitura di servizi essenziali di supporto per la gestione e l'erogazione delle attività sanitarie e socio sanitarie quali guardia e portierato, pulizie e sanificazione, trasporti di materiali biologico, CUP, riscossione ticket, ecc.
UOC Affari Generali e Legali	1		per garantire le attività necessarie ad assicurare il funzionamento operativo della Direzione aziendale
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	1		per garantire le attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, ecc.) necessari per assicurare i servizi pubblici essenziali e per la vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

